



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

Regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan

n. 47 del 15/06/2016

INDICE

- Art. 1.** Principi generali
- Art. 2.** Presupposto d'imposta e soggetti passivi
- Art. 3.** Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta
- Art. 4.** Misure dell'imposta
- Art. 5.** Termini per il versamento
- Art. 6.** Esenzioni e riduzioni
- Art. 7.** Interessi – Sanzioni
- Art. 8.** Diritto di interpello
- Art. 9.** Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta
- Art. 10.** Rimborsi
- Art. 11.** Accertamento d'imposta
- Art. 12.** Riscossione coattiva
- Art. 13.** Dilazioni di pagamento
- Art. 14.** Autotutela
- Art. 15.** Contenzioso
- Art. 16.** Fornitura di dati, statistiche, elaborati
- Art. 17.** Funzionario responsabile
- Art. 18.** Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 19.** Norme abrogate
- Art. 20.** Entrata in vigore

Art. 1
(Principi generali)

1. In attuazione del combinato disposto degli artt. 52 e 56 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni (d.lgs. 506 del 30.12.1999), è istituita l'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta nel rispetto della legge istitutiva ed assoggetta le formalità di cui al comma precedente nella misura e nei termini stabiliti ai successivi articoli 4, 5 e 6.

3. L'Imposta è dovuta sulla formalità richiesta in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.

4. In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 24 del d.lgs. 68/2011 del 06.05.2011 e dell'art. 1 co. 16, 47 e 101 della Legge n. 56 del 7.04.2014 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni.

Art. 2
(Presupposto d'imposta e soggetti passivi)

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

2. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.

3. Al pagamento dell'Imposta e della sanzione sono obbligati in solido la parte acquirente come indicata dagli artt. 93 e 94 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e il richiedente di fatto della formalità nel caso quest'ultimo sia persona diversa dall'acquirente stesso.

Art. 3
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'Imposta)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta sono affidati con apposita convenzione o altro idoneo atto al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico. L'art. 56, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, prevede le seguenti modalità di gestione alternative:

- a) gestione diretta;
- b) gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dell'Imposta dovuta va presentata al Pubblico Registro Automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'Imposta deve riportare, oltre al nominativo del richiedente di fatto della formalità, la causale delle somme dovute a titolo d'Imposta con indicazione dei dati previsti per ciascuna formalità sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Città metropolitana.

Art. 4 **(Misura dell'Imposta)**

1. La misura dell'I.P.T., con riferimento alle tariffe stabilite con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 56 comma 11 del d.lgs. 446/97 può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti previsti dal 2° comma dello stesso.

2. La Città Metropolitana di Roma Capitale notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure d'Imposta, al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 56 del d.lgs. 446/97.

3. Sono soggetti al pagamento dell'Imposta in misura doppia le formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile escluse le formalità di cui all'art. 33 comma 11 della Legge 388 del 23.12.2000 (1).

4. I versamenti vanno eseguiti con arrotondamento al centesimo di euro.

(1) Art. 33 L. 388/2000 comma 11: "All'art. 56 comma 6 d.lgs. 446/97 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione."

Art. 5 **(Termini per il versamento)**

1. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti al P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del d.lgs. 446/97.

Art. 6 (Esenzioni e Riduzioni)

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, oltre alle categorie espressamente previste dalla legge, le richieste di formalità relative a:

a) gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e agli invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

L'esenzione è limitata ad un solo veicolo e spetta anche in caso di intestazione del veicolo a favore del familiare cui il disabile è fiscalmente a carico (art. 30 comma 7 L. 388 del 23.12.2000). L'esenzione prevista dal presente punto spetta al soggetto disabile o al familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo veicolo a cui era stata applicata l'esenzione sia stato oggetto di furto; affinché l'esenzione possa essere riconosciuta dovranno essere assolate le seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità della perdita di possesso con indicazione di apposita causale furto;

- dichiarazione, che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo, non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, il soggetto disabile o il familiare al quale il disabile è fiscalmente a carico sarà tenuto al versamento dell'imposta Provinciale di Trascrizione relativa all'ulteriore veicolo acquistato.

b) gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 460 del 4.12.97.

c) gli acquisti di veicoli effettuati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale da adibire allo svolgimento delle funzioni istituzionali in quanto lo stesso ente è contemporaneamente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta;

2. Sono esenti dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998:

a. le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;

b. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

c. le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);

d. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;

e. le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;

f. le formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente nell'area metropolitana di Roma Capitale;

g. le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68;

h. le formalità presentate al P.R.A relative ai casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta, purché siano entrambe di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e richieste contestualmente; l'agevolazione non si applica nel caso di:

- accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi;
- rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura;

- accettazione di eredità e successiva vendita ad un soggetto terzo, senza trascrizione intermedia a favore di un singolo erede;

i. le formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno.

Per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M.27/11/1998, n. 435.

3. Si applicano all'Imposta Provinciale di Trascrizione le riduzioni espressamente previste dalla legge.

Art. 7 (Interessi - Sanzioni)

1. In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'Imposta, oltre i termini stabiliti dall'art. 5, vengono applicati gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

2. Nel caso di omissione o ritardato pagamento, parziale o totale dell'Imposta sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti viene applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Le modalità di irrogazione della sanzione collegate all'imposta sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997 s.m.i.; La sanzione è ridotta nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 (Ravvedimento) s.m.i. Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché degli interessi di mora al tasso legale con maturazione giornaliera.

3. I termini per l'applicazione delle sanzioni vengono calcolati partendo dalla data di prima presentazione al Pubblico Registro Automobilistico purché, in tale giorno, sia stata riscossa l'imposta di trascrizione in misura non inferiore a quella dovuta per l'atto presentato.

4. Le sanzioni e gli interessi di mora non possono essere applicati se il contribuente ha osservato le indicazioni contenute in atti della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario incaricato di riscuotere l'imposta anche se successivamente modificate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o dal concessionario medesimi. Non sono comunque applicati neppure se il comportamento del contribuente è conseguente a ritardi, omissioni o errori della Città Metropolitana di Roma Capitale o del concessionario.

5. Le sanzioni e gli interessi di mora non sono comunque applicati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 8
(Diritto di interpello)

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Città metropolitana di Roma Capitale apposita istanza di interpello.

2. L'istanza che può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 ss.mm.ii.

Art. 9
(Obblighi a carico del Concessionario o di altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta)

1. Entro i termini stabiliti dalle parti, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta deve versare alla Tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa; in assenza di termini specifici, il versamento va effettuato nello stesso giorno in cui il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entra in possesso degli importi dovuti a titolo di imposta provinciale di trascrizione;

1.bis sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

2. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto a comunicare mensilmente alla Città Metropolitana di Roma Capitale i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, l'eventuale compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

3. Entro il mese di febbraio, il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica alla Città metropolitana di Roma Capitale il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.

4. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta comunica direttamente i rimborsi come da successivo articolo 10 alla Città metropolitana tramite appositi riepiloghi mensili ed annuali, da prodursi separatamente ovvero all'interno dei rendiconti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Città metropolitana di Roma Capitale avviene, di norma, in via telematica tramite appositi applicativi informatici o tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta è inoltre obbligato alla tenuta del Registro Progressivo di cui all'art. 22 R.D. 29/07/1927 n. 1814 e successive modificazioni con annotazione dell'Imposta riscossa, per ogni formalità.

7. Il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale da esibire agli incaricati del controllo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario.

8. La Città Metropolitana di Roma Capitale può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro cinque anni dalla data di riscossione dell'Imposta.

9. Le modalità di controllo, di cui al comma precedente, verranno comunicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art.17 nei 2 gg. precedenti alla loro esecuzione.

Art. 10 (Rimborsi)

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede ad effettuare direttamente i rimborsi ovvero può autorizzare il concessionario della riscossione o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta, a condizioni da stabilire tra le parti, alla restituzione delle somme non dovute. Non si procede al rimborso per somme complessivamente inferiori ad € 10,33.

2. L'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione diretta alla Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta che provvede all'istruzione della pratica stessa, deve essere presentata, in carta libera a mezzo plico raccomandato o tramite Posta elettronica Certificata (PEC); a pena di decadenza, l'istanza deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3 L'istanza di cui al punto 2 può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3 art. 2 del presente Regolamento i quali saranno tutti destinatari interessati all'iter procedurale conseguente.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione prioritariamente tramite il concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

Art. 11 (Accertamento d'Imposta)

1. L'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni e interessi di mora a seguito di insufficiente versamento da parte dell'utente avviene su segnalazione del concessionario o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta o su verifica d'ufficio da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e le eventuali sanzioni, ai sensi del d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 s.m.i, devono essere contestate ai soggetti passivi, di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, affinché provvedano a regolarizzare il debito; in caso di mancato pagamento verrà emesso motivato avviso di accertamento da notificarsi entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art.1 co.161 della L.296/2006.

Art. 12
(Riscossione coattiva)

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale procede alla riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato il pagamento delle somme richieste con avviso di accertamento emesso ai sensi del precedente art. 11.

2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 29/9/1973 n. 602, tenuto conto di quanto previsto dai d.lgs.26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112 se affidata al concessionario pubblico, oppure con la procedura di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, mediante ingiunzione, se svolta in proprio o tramite soggetto terzo e comunque applicando ogni altra norma in materia di riscossione coattiva al momento vigente.

3. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma complessiva dovuta sia inferiore all'importo di Euro 10,33 (dieci/trentatré).

Art. 13
(Dilazioni di pagamento)

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, per somme certe, liquide ed esigibili, al debitore che ne fa richiesta la Città Metropolitana di Roma Capitale può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore a Euro 2.000,00 (duemila).

2. La richiesta non può essere soddisfatta se nei confronti del debitore risultano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

4. Nel caso in cui, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione verrà revocato.

5. Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

6. Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

7. La rateazione di somme superiori a Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

8. La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'entrata.

Art. 14
(Autotutela)

1. Il potere di autotutela della Città metropolitana si esercita mediante:

- a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
- b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Città metropolitana.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 15 **(Contenzioso)**

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del Decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992.

Art. 16 **(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)**

1. L'archivio dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico è di esclusiva proprietà dell'Ente istitutivo dell'I.P.T.

2. Gli aspetti operativi contabili relativi all'imposta, i dati statistici, la modulistica ed altri aspetti tecnici per il controllo, la verifica della corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T. sono disciplinati con apposita convenzione o altro idoneo atto tra la Città Metropolitana di Roma Capitale ed il concessionario della riscossione dell'Imposta o altro soggetto incaricato della gestione dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, salvo gli ulteriori controlli di cui all'art. 9 comma 6.

Art. 17 **(Funzionario responsabile)**

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale competente per materia.

2. Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il concessionario o altro soggetto incaricato alla gestione dell'imposta.

Art. 18 **(Rinvio ad altre disposizioni)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni.

Art. 19
(Norme abrogate)

1. Con decorrenza dalla data entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 18/02/2005 n. 80, modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 3 del 21/01/2009, n. 27 del 28/05/2009, n. 347 del 17/12/2014.

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nei termini previsti dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. 446/1997.